



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICAZIONE A DESTINATARIO IRREPERIBILE AI SENSI
DELL'ART.140 C.P.C. E ONERI DOCUMENTALI A CARICO DEL
NOTIFICANTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1^a, 14 aprile
2025, n. 297

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) – Braconi Giovanni -
Modena Marco

**133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 (NOTIFICAZIONE) A PERSONA
IRREPERIBILE**

Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile -Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - Requisiti - Annotazioni prescritte per la notificazione a mezzo del servizio postale - Necessità - Esclusione - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c. - Conseguenze - Annotazione nell'avviso del fatto impeditivo della conoscibilità - Necessità - Sussistenza.

Massima

In tema di notificazioni, in caso di notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art.140 c.p.c.; l. 20 novembre 1982 n. 890

Conformità

Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2023, n.16383; Cass. civ., sez. VI, ord. 12 dicembre 2018, n. 32201; Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26864

Anno pubb.

2025